

**REGOLAMENTO (CE) N. 2994/95 DELLA COMMISSIONE**  
**del 19 dicembre 1995**

**che modifica il regolamento (CEE) n. 3846/87 che stabilisce la nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1863/95 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13,

considerando che il regolamento (CE) n. 2448/95 della Commissione, del 10 ottobre 1995, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune <sup>(3)</sup>, ha previsto delle modifiche a decorrere dal 1° gennaio 1996, per alcuni prodotti cerealicoli di cui al codice NC 1104, come ad esempio e chicchi di avena mondati (decorticati o pilati) e i chicchi di avena spuntati ;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione <sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2838/95 <sup>(5)</sup>, ha stabilito, in base alla nomenclatura combinata, una nomenclatura dei prodotti agricoli per le

restituzioni all'esportazione ; che è opportuno adattare quest'ultima nomenclatura per tener conto delle modifiche suddette con efficacia a decorrere dal 1° gennaio 1996 ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

Nell'allegato del regolamento (CEE) n. 3846/87, il settore 3 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 1995.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

<sup>(2)</sup> GU n. L 179 del 29. 7. 1995, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 259 del 30. 10. 1995, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU n. L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU n. L 296 del 9. 12. 1995, pag. 1.

## ALLEGATO

1. Il codice NC ex 1104 22 10 e i relativi dati sono sostituiti dal testo seguente :

Codice NC	Designazione delle merci	Codice del prodotto
ex 1104 22 20	— — — mondati (decorticati o pilati) : — — — — il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 2,3 % in peso e il cui tenore in involucri è inferiore o uguale a 0,5 %, il cui tenore in umidità è inferiore o uguale a 11 % e in cui la periossidasi è praticamente resa inattiva <sup>(2)</sup>	1104 22 20 100

2. Il codice NC ex 1104 22 99 e i relativi dati sono soppressi.
-